

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 marzo 2019.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, il Tribunale di sorveglianza di Genova, l'Ufficio di sorveglianza di Genova e l'Ufficio di sorveglianza di Massa - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i minorenni di L'Aquila, nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, nel Tribunale di sorveglianza di Genova, nell'Ufficio di sorveglianza di Genova e nell'Ufficio di sorveglianza di Massa, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, il Tribunale di sor-

veglianza di Genova, l'Ufficio di sorveglianza di Genova e l'Ufficio di sorveglianza di Massa, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli degli Ordini degli avvocati di Avezzano, Chieti, L'Aquila, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Genova, Imperia, La Spezia, Massa e Savona;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, il Tribunale di sorveglianza di Genova, l'Ufficio di sorveglianza di Genova e l'Ufficio di sorveglianza di Massa;

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2019

Il Ministro: BONAFEDE

19A02082

DECRETO 15 marzo 2019.

Inserimento nell'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo



e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», il quale prevede che le disposizioni contenute nei codici di deontologia e di buona condotta, riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del suddetto codice, una volta ritenute compatibili con il richiamato regolamento (UE) 2016/679 dal Garante per la protezione dei dati personali, e ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A dello stesso Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

Vista la documentazione trasmessa dal Garante per la protezione dei dati personali, con nota del 21 dicembre 2018, e, in particolare, la delibera di tale Autorità n. 512 del 19 dicembre 2018, che ha verificato la conformità del «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive» al regolamento (UE) 2016/679 e ha disposto la sua pubblicazione come «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2019 - Serie generale - n. 12);

Decreta:

Art. 1.

Le «Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria», oggetto della delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 512 del 19 dicembre 2018, già pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2019 - Serie generale - n. 12, sono riportate nell'allegato A) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Ministero della giustizia.

Roma, 15 marzo 2019

Il Ministro: BONAFEDE

19A02015

DECRETO 15 marzo 2019.

Inserimento nell'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;


Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», il quale prevede che le disposizioni contenute nei codici di deontologia e di buona condotta, riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del suddetto codice, una volta ritenute compatibili con il richiamato regolamento (UE) 2016/679 dal Garante per la protezione dei dati personali, e ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A dello stesso Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

Vista la documentazione trasmessa dal Garante per la protezione dei dati personali, con nota del 21 dicembre 2018, e, in particolare, la delibera di tale Autorità n. 513 del 19 dicembre 2018, che ha verificato la conformità del «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti personali per scopi storici» al regolamento (UE) 2016/679 e ha disposto la sua pubblicazione come «Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2019 - Serie generale - n. 12);

Decreta:

Art. 1.

Le «Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica», oggetto della delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 513 del 19 dicembre 2018, già pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2019 - Serie generale - n. 12, sono riportate nell'allegato A) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Ministero della Giustizia.

Roma, 15 marzo 2019

Il Ministro: BONAFEDE

19A02016

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 11 marzo 2019.

Variatione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Viste la richiesta pervenuta in data 3 dicembre 2018, prot Mipaaf n. 0033589, con la quale la società ISI Sementi S.p.a. ha comunicato la rinuncia al mantenimento

in purezza della varietà di cipolla «Paglierina di primavera», codice SIAN 270;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. La responsabilità della conservazione in purezza della varietà sotto elencata, iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, è modificata come di seguito riportato:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio responsabile conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
Cipolla	270	Paglierina di primavera	Consorzio Sativa società cooperativa agricola; ISI Sementi S.p.a.	Consorzio Sativa società cooperativa agricola

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

19A02009

